



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA  
Ufficio 4  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

0014138-15/05/2019-DGPRE-MDS-P

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto  
Ordinario e Speciale  
posta PEC

Assessorati alla Sanità Provincie Autonome  
Trento e Bolzano  
posta PEC

Per il successivo inoltro  
alle Aziende Sanitarie e ai Direttori dei  
Dipartimenti di Prevenzione Sanitaria

per conoscenza

Comando Carabinieri  
Per la Tutela della Salute  
[srm20400@pec.carabinieri.it](mailto:srm20400@pec.carabinieri.it)

Oggetto: Nota circolare sui tatuaggi con finalità medica; chiarimenti in merito alla pigmentazione dell'areola-capezzolo.

Il tatuaggio con finalità medica è eseguito su persone che hanno subito modifiche nell'aspetto cutaneo quali esito di traumi, interventi chirurgici o patologie; consiste nell'introduzione di inchiostro nel derma al fine di coprire alterazioni della pigmentazione cutanea e di ripristinare l'aspetto di una cute sana, anche come complemento agli interventi di chirurgia ricostruttiva.

Tra i tatuaggi con finalità medica rientra il tatuaggio del complesso areola-capezzolo, che è inserito nei Livelli essenziali di assistenza (LEA allegato 4, codice 86.02.3 "tatuaggio per pigmentazione del complesso areola - capezzolo")

La scrivente Direzione Generale, a seguito di specifiche richieste formulate da alcune regioni, previo parere dell'Ufficio Legislativo sentita altresì la Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale, comunica quanto segue.

La prestazione "pigmentazione dell'areola - capezzolo" deve essere eseguita esclusivamente da chi eserciti una professione sanitaria, in ambulatorio accreditato o autorizzato a seconda che venga o non venga eseguita a carico del Servizio Sanitario Nazionale: non può essere eseguita in strutture non sanitarie e da personale non sanitario.

Da ciò consegue che attività formative, in tali ambiti, non possono essere rivolte agli operatori che svolgono le attività previste dalla legge 1/1990 per la figura artigianale dell'estetista, bensì

esclusivamente ai professionisti sanitari, tramite specifici corsi di formazione da istituire presso i Dipartimenti e le Facoltà di Medicina e Chirurgia degli Atenei.

Si evidenzia infatti che corsi concernenti tale pratica rivolti ad estetisti sarebbero in contrasto con le vigenti norme che regolamentano l'esercizio delle professioni sanitarie, sanzionabili ai sensi dell'art 12 della legge n 3/2018 che prevede e punisce l'esercizio abusivo di professione sanitaria.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Claudio D'AMARIO

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 4

Dott. Pasqualino Rossi

*Referente/Responsabile dell'istruttoria:*

Dott.ssa Fonda Aurelia – 06.59943376

Da "confestetica" <confestetica@pec.it>  
A "dgprev@postacert.sanita.it" <dgprev@postacert.sanita.it>  
Data lunedì 27 maggio 2019 - 13:09

**COMUNICAZIONE URGENTE PER IL DIRETTORE CLAUDIO D'AMARIO**

**Date:** Mon, 27 May 2019 13:09:48 +0200  
**Message-Id:** <PS5TOC\$D25380A58D3B3CDA21CBD5EA2E62FA11@pec.it>  
**Subject:** COMUNICAZIONE URGENTE PER IL DIRETTORE CLAUDIO D'AMARIO  
**MIME-Version:** 1.0  
**X-Sensitivity:** 3  
**X-Priority:** 1 (Highest)  
**Content-Type:** multipart/alternative; boundary="=\_XaM3\_1558955388.2A.779153.42.3173.52.42.007.1102934183"

---

**AL DIRETTORE GENERALE  
DOTT. CLAUDIO D'AMARIO  
NELLE SUE FUNZIONI  
C/O MINISTERO DELLA SALUTE**  
Sede Centrale  
Viale Giorgio Ribotta, 5  
00144 Roma  
Telefono: 06 5994 2878  
Fax: 06 5994 3278  
E-mail: [sagr.dgprev@sanita.it](mailto:sagr.dgprev@sanita.it)  
PEC: [dgprev@postacert.sanita.it](mailto:dgprev@postacert.sanita.it)

**REVOCA**

**CIRCOLARE 0014138-15/05/2019-DGPRES-MDS-P**

**COMUNICAZIONE URGENTE**

Con la presente, il sottoscritto Roberto Papa, in qualità di Segretario Nazionale di Confestetica, associazione senza fine di lucro rappresentativa di 17.355 estetiste professioniste, invita questo Spett.le Ministero a procedere **all'immediata revoca e/o all'annullamento** della Circolare **0014138-15/05/2019-DGPRES-MDS-P** e comunque entro e non oltre giorni cinque dal ricevimento della presente, per i gravi e fondati motivi di seguito descritti.

La Circolare di cui sopra, oltre ad essere infondata e *contra legem*, sta provocando ingenti danni irreparabili a migliaia di persone, soprattutto a quelle donne, pazienti oncologiche, che sono in lista d'attesa da molti mesi per ottenere la "pigmentazione dell'areola del capezzolo".

Moltissimi ospedali, nonché strutture sanitarie, da molti anni si avvalgono di estetiste specializzate, abilitate dalla Legge per la "pigmentazione dell'areola del capezzolo".

Tale pigmentazione, **non si può assolutamente definire tatuaggio con finalità medica** in quanto è un'attività già riconosciuta e regolamentata dalla **LEGGE** n. 1 del 4 gennaio 1990, art. 1 e art. 6 lettera e) nonché dal D.M. 206/2015 scheda 23 e si chiama **MICROPIGMENTAZIONE** così come indicato nella legge (altrimenti detta dermopigmentazione, trucco permanente, trucco semipermanente, disegno epidermico o camouflage). La pigmentazione dell'areola del capezzolo **può essere eseguita solo ed esclusivamente dall'estetista specializzata e abilitata in forza della legge e da nessun'altra figura professionale.**

Tentare di istituire con una circolare nuovi corsi di formazione di pigmentazione estetica presso i **Dipartimenti** e le Facoltà di Medicina e Chirurgia degli Atenei, riservandoli esclusivamente a professionisti sanitari, tentando di **INTERDIRE** di fatto l'estetista specializzata, che è l'unica ad avere l'abilitazione di legge per tale attività, è da considerarsi un vero e proprio **spreco alle Leggi dello Statoe all'estetista specializzata.**

Manifestiamo tutte le intenzioni a voler considerare la Circolare un mero errore e per questo intendiamo escludere, per ora, **dolo e/o colpa grave** da parte di chi ha sottoscritto tale Circolare e più precisamente: **Claudio D'AMARIO**, Direttore Generale; **Pasqualino ROSSI**, Direttore dell'ufficio 4; **Aurelia FONDA** referente responsabile dell'istruttoria.

**Ai fini di un corretto inquadramento dei fatti anche dal punto di vista normativo, facciamo un breve excursus onde fare chiarezza sulla questione anche per il Vostro ufficio.**

- 1) Nella Circolare si fa riferimento a **“il tatuaggio con finalità medica”** che è evidente trattarsi di un **macroscopico errore del Ministero, visto che si riferisce** alla *“pigmentazione dell'areola e del capezzolo” regolamentata dalla L.1/90.*
- 2) Il “tatuaggio con finalità medica”, in questo caso così chiamato erroneamente, **non deve essere confuso con i trattamenti di pigmentazione estetica, che possono essere eseguiti solo ed esclusivamente dall'estetista professionista specializzata** in forza della LEGGE n. 1 del 4 gennaio 1990, con il dermografo normato dal D.M. 206 del 2015, scheda 23.
- 3) La differenza tra la dermopigmentazione e il tatuaggio è netta, ed è la legge stessa a individuare le rispettive finalità e differenze oggettive:

**a) LA FINALITÀ DELLA DERMOPIGMENTAZIONE È LA CORREZIONE DEGLI INESTETISMI DEL VISO E DEL CORPO.**

- Dal **DECRETO 15 ottobre 2015, n. 206 scheda 23**: *“La micropigmentazione (altrimenti detta dermopigmentazione, trucco permanente, trucco semipermanente, disegno epidermico o camouflage) **viene utilizzata esclusivamente a fini estetici per la correzione di inestetismi del viso e del corpo**, per il miglioramento della immagine estetica in generale, nella copertura di cicatrici risultanti da interventi chirurgici o incidenti (camouflage).”*
- Dalla **LEGGE n. 1 del 4 gennaio 1990 art. 1** *“L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.”*

**b) LA FINALITÀ DEL TATUAGGIO È LA DECORAZIONE DEL CORPO.**

- Dal Devoto-Oli: *“Deformazione artificiale permanente dei tessuti cutanei, per cicatrice o per puntura”.*
- 4) **IN PRESENZA QUINDI DI TALE NORMATIVA È VIETATO AL TATUATORE, COSÌ COME A QUALSIASI ALTRA FIGURA PROFESSIONALE, DI SVOLGERE L'ATTIVITÀ DI DERMOPIGMENTAZIONE CON FINALITÀ ESTETICHE IN QUANTO QUESTA È L'ATTIVITÀ DELL'ESTETISTA GIÀ NORMATA DALLA LEGGE.**

Quindi, da quanto sopra esposto risulta dimostrato *per tabulas iuris* che anche la “pigmentazione dell'areola del capezzolo” non è in alcun modo un tatuaggio con finalità medica, ma la pigmentazione già regolamentata dalla LEGGE n. 1/90 art. 1 e art. 6 lettera e), nonché nel DECRETO 206/2015 scheda 23.

**A QUALSIASI TATUATORE, NON IN POSSESSO DELL'ABILITAZIONE DI ESTETISTA DI CUI ALLA L. 1/90, È VIETATA DALLA LEGGE QUALSIASI ATTIVITÀ DI DERMOPIGMENTAZIONE AI FINI ESTETICI.**

Questo è dimostrato per *tabulas iuris*.

Tuttavia, in Italia esistono moltissimi **corsi liberi** dove si insegnano le tecniche di tatuaggio estetico e di dermopigmentazione **a chiunque sia privo dell'abilitazione richiesta dalla L. 1/90.** Questi corsi, nonostante costino anche più di 3.000 euro, registrano un'altissima frequenza.

**INOLTRE, IL MINISTERO DELLA SALUTE DOVREBBE INTERVENIRE FERMAMENTE IN QUESTO AMBITO CON UNA CIRCOLARE DI INTERDIZIONE PER TUTTI QUEI CORSI DI DERMOPIGMENTAZIONE,**

**CHE VENGONO EFFETTUATI A CHIUNQUE PRIVO DELL'ABILITAZIONE PREVISTA DALLA L. 1/90 E VIETARE OGNI TRATTAMENTO DI DERMOPIGMENTAZIONE ESTETICA A CHIUNQUE SIA SPROVVISTO DI TALE ABILITAZIONE.**

Solo così si farebbe finalmente chiarezza in questo settore. Non è certo vietando all'estetista di svolgere la propria attività dopo aver conseguito l'abilitazione di legge che si sistemano le cose, anzi, così si peggiorano ancora di più.

Si vuole qui precisare che **l'estetista non è una figura artigianale bensì è una figura professionale**, visti gli art. 2,3,4,6,7,8,9,10,12 della L. 1/90, tanto è vero che per ottenere l'abilitazione l'estetista specializzata deve studiare per ben tre anni e i **contenuti tecnico-culturali** dei **programmi formativi**, **dei corsi** e delle **prove di esame** sono stati **definiti dal Ministero della Salute** con **Decreto n. 352/1994**.

Su questo punto, per il bene dei cittadini e delle professioniste che rappresentiamo, ci rendiamo disponibili, gratuitamente, a mettere a disposizione di codesto Ministero la nostra esperienza quasi ventennale nel settore al fine di riordinare questa vera e propria giungla, ormai andata fuori controllo.

Si fa presente a **Claudio D'AMARIO**, Direttore Generale, che, nonostante **i programmi formativi definiti dal Ministero della Salute per l'estetista**, siano fermi al 1994 per inerzia del Ministero della Salute, le scuole serie comunque esistono ed hanno aggiornato autonomamente i programmi formativi.

**Tuttavia ciò non è sufficiente** ed è per questo che Vi proponiamo un tavolo di lavoro ai fini dell'aggiornamento dei programmi formativi per l'estetista, attesa la competenza anche del Vostro Ministero ai sensi della legge 1/1990.

Per quanto fin qui esposto, si riassume quanto segue:

- Che "il tatuaggio con finalità medica", impropriamente così chiamato nella circolare, altro non è che la dermopigmentazione già normata dalla Legge 1/90.
- Che il personale sanitario, qualora volesse svolgere l'attività di dermopigmentazione, chiamata erroneamente nella circolare Ministeriale "*tatuaggio con finalità medica*", deve prima conseguire l'abilitazione di estetista specializzata come per legge.
- Che non possono essere istituiti corsi di formazione di pigmentazione estetica del corpo al personale sanitario con una Circolare, tanto più non si può interdire all'estetista questa attività già normata dalla legge dello Stato.
- Che non si può impedire con questa Circolare l'attività dell'estetista specializzata nonché abilitata dalla legge, tantomeno si può impedire all'estetista la frequentazione di corsi di specializzazione per la pigmentazione del corpo e del viso.
- Che è CALUNNIOSO e ILLEGITTIMO affermare in tale Circolare che l'estetista che svolge la propria attività regolamentata dalla legge sarebbe in contrasto con le norme vigenti che regolamentano l'esercizio delle professioni sanitarie, sanzionabili ai sensi dell'art. 12 della legge n. 3/2018 che prevede e punisce l'esercizio abusivo di professione sanitaria.

Tutto quanto sopra premesso, Confestetica confida di aver chiarito definitivamente la questione e invita Codesto Ministero ad annullare immediatamente in via di autotutela la Circolare 0014138-15/05/2019-DGPRES-MDS-P siccome infondata, abnorme, nulla, dannosa ed illegittima alla luce della normativa vigente.

Questa Circolare anche se propriamente è da intendersi un atto interno e non vincolante, crea di fatto un forte orientamento da parte degli **operatori** e dei **controllori** e modifica i comportamenti e le decisioni delle persone tutte.

**La situazione è molto GRAVE e per questo si invita codesto Ministero a farci sapere entro e non oltre giorni cinque dal ricevimento della presente cosa intende fare con questa Circolare.**

Si chiede al **Ministero della Salute** con estrema urgenza di emanare una nuova Circolare per fare estrema chiarezza sulla dermopigmentazione, così come previsto dalla legge:

- È vietato erogare corsi di dermopigmentazione a chi non è in possesso del titolo abilitante di estetista specializzata in forza della legge n.1 del 4 gennaio 1990.
- È vietato eseguire trattamenti di dermopigmentazione sulla superficie del corpo umano a chi non è in possesso del titolo abilitante di estetista specializzata in forza della legge n.1 del 4 gennaio 1990.

Si prega di intensificare i controlli dei NAS e delle ASL su tutto questo abusivismo fuori controllo che da troppi anni sta proliferando in violazione della legge e a danno della salute pubblica.

**In quest'ottica, nel rispetto della legge, siamo lieti di darvi un grande aiuto anche gratuitamente.**

Comunque, in difetto di un'eventuale **revoca e/o annullamento immediato della Circolare 0014138-15/05/2019-DGPRES-MDS-P, entro giorni cinque dal ricevimento della presente**, Confestetica **non potrà più considerare questa Circolare un errore** e sarà costretta a tutelare le ragioni della categoria degli estetisti in ogni sede giudiziaria, civile, amministrativa e penale.

Si fa presente che tutte le spese legali e giudiziarie, nonché tutti i danni che questa Circolare sta già causando e che causerà, saranno imputabili e saranno a carico dei responsabili e più precisamente a: **Claudio D'AMARIO**, Direttore Generale; **Pasqualino ROSSI**, Direttore dell'ufficio 4; **Aurelia FONDA** referente responsabile dell'istruttoria.

**Se entro giorni cinque dal ricevimento della presente**, non ci perverrà alcuna risposta nel merito, sarà anche doverosamente informata la **Corte dei Conti** per eventuale danno erariale attuale e futuro, causato anche dalla eventuale inerzia di **Claudio D'AMARIO**, Direttore Generale; **Pasqualino ROSSI**, Direttore dell'ufficio 4; **Aurelia FONDA** referente responsabile dell'istruttoria.

**Se entro giorni cinque dal ricevimento della presente**, non ci perverrà alcuna risposta nel merito, sarà anche doverosamente informato, **il Presidente del Consiglio e i due Vice Primi Ministri**, nonché il **Ministro della Salute**.

Si invita questo Ministero a portare a conoscenza di tutti i destinatari che hanno già ricevuto la Circolare in questione di questa comunicazione e precisamente:

1. Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e Speciale;
2. Assessorati alla Sanità Provincie Autonome Trento e Bolzano;
3. Per il successivo inoltro alle Aziende Sanitarie e ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione Sanitaria;
4. Per conoscenza Comando Carabinieri per la Tutela della Salute;
5. **Pasqualino ROSSI**, Direttore dell'ufficio 4;
6. **Aurelia FONDA** referente responsabile dell'istruttoria.

Resto in attesa di **adesione entro e non oltre cinque giorni**.

Cordialmente.

Rimini, 27/05/2019.

Roberto Papa  
Segretario Nazionale Confestetica



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,  
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione VI - Registro imprese, professioni ausiliarie del commercio  
e artigiane e riconoscimento titoli professionali

**Nota prot. n. 18706**  
**del 20 gennaio 2017**

(Omissis)

**OGGETTO: Estetisti. Attività di trucco semipermanente.**

---

Con messaggio di posta elettronica è stato trasmesso a questa Amministrazione un quesito concernente le attività professionali in oggetto. Si rappresenta il caso di una *«impresa (...) in forma di società in nome collettivo (...) esercente l'attività di estetica (...) e regolarmente iscritta presso l'albo delle imprese artigiane»*. Evidenziando che *«l'attuale responsabile tecnico per l'attività di estetica (...) ha seguito nell'anno 2012 un seminario di formazione sulla materia, con conseguimento di certificato»*, e che l'impresa intende *«ampliare i servizi offerti alla propria clientela con l'aggiunta di trucco semipermanente»*, si domanda il parere della scrivente *«sulla validità del presente certificato e sul suo riconoscimento ai fini del requisito di idoneità soggettiva, necessario per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing di cui il trucco semipermanente fa parte»*.

In relazione alla questione così posta, si rappresenta quanto di seguito.

Il trucco semipermanente (o micropigmentazione) è un trattamento volto all'abbellimento estetico di aree del viso o del corpo mediante l'introduzione di appositi pigmenti nello strato cutaneo più superficiale (a riprova della superficialità dell'intervento sta la necessità di ripetere l'operazione nel tempo, dovuta alla progressiva scomparsa dei pigmenti precedentemente posati per il normale processo esfoliativo e di rigenerazione della pelle). La tecnica, frequentemente associata a quella, analoga, di tatuaggio, costituisce rispetto ad essa attività invero differente, anche per quanto attiene alla strumentazione ed ai prodotti utilizzati.

L'attività professionale di tatuaggio, in ogni caso, non è regolata a livello nazionale, mentre è oggetto di non recenti linee guida emanate dal Ministero della salute e variamente disciplinata da normative regionali e regolamenti locali.



Si deve tuttavia richiamare la sostituzione dell'allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, recante l'elenco delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico, ad opera del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, 15 ottobre 2015, n. 206, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2015, che ha modificato il precedente decreto interministeriale 12 maggio 2011, n. 110.

Come noto, l'articolo 1 della legge 1/90 stabilisce che l'attività professionale degli estetisti ricomprende *«tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti»*, con l'espressa esclusione delle prestazioni *«dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico»*, e può essere svolta mediante ricorso a tecniche manuali, con applicazione di prodotti cosmetici, ovvero *«con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge»*.

E' dunque pacifico che l'estetista in possesso della prevista qualificazione professionale possa fare legittimamente uso nello svolgimento della propria attività in via esclusiva degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ricompresi nell'elenco di cui al richiamato allegato alla legge, offrendo alla propria clientela le prestazioni ed i trattamenti per i quali essi sono progettati, con il rispetto di tutte le vigenti prescrizioni, anche di natura tecnica, ivi incluse, non ultime, quelle contenute nelle schede tecnico-informative in cui è ripartito l'allegato, le quali espongono *«le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico»* (così recita l'articolo 2 del decreto 12 maggio 2011, n. 110).

Il citato decreto interministeriale 15 ottobre 2015, n. 206, con il quale si è da ultimo provveduto all'aggiornamento dell'allegato in parola, ha previsto l'inserimento tra le apparecchiature consentite all'estetista del dermografo per micropigmentazione, cui è dedicata la scheda tecnico-informativa n. 23, in cui si espone per l'apparecchiatura il seguente meccanismo di azione: *«la micropigmentazione (altrimenti detta dermopigmentazione, trucco permanente, trucco semipermanente, disegno epidermico o camouflage) viene utilizzata esclusivamente a fini estetici per la correzione di inestetismi del viso e del corpo, per il miglioramento della immagine estetica in generale, nella copertura di cicatrici risultanti da interventi chirurgici o incidenti (camouflage). Tramite un applicatore puntiforme sterile oscillante, viene trasferita nell'epidermide una piccola quantità di pigmento che vi permane per un periodo variabile secondo la zona del viso o del corpo. La permanenza variabile è dovuta all'uso di particelle di pigmento che, al passare del tempo, in parte sono rimosse dalla loro sede ed eliminate dai processi metabolici ed in parte sono eliminate dal ricambio dei tessuti della pelle. Il pigmento è veicolato da uno speciale liquido, appositamente realizzato per favorire la corretta applicazione del prodotto»*. La scheda prosegue recando le cautele d'uso, che richiamano tra le altre le disposizioni contenute nelle già menzionate linee guida emanate dal Ministero della salute, e le indicazioni per gli operatori, volte a dettare dettagliate istruzioni e





raccomandazioni tese a garantire la tutela della salute e della sicurezza del soggetto che si sottopone al trattamento estetico.

Di particolare rilevanza, e risolutiva rispetto al quesito posto risulta la sezione della scheda tecnico-informativa riservata alle modalità di esercizio, ove è espressamente disposto che *«il trattamento deve essere effettuato da operatori estetici che abbiano ricevuto dal fabbricante o dal suo mandatario o da altro ente competente adeguata formazione, sia per gli aspetti di sicurezza (come richiamati dal manuale d'uso) sia per gli aspetti tecnici, igienici ed estetici dei trattamenti stessi. La formazione è certificata dal soggetto formatore per mezzo di una dichiarazione contenente le proprie generalità, le generalità di chi ha fruito della formazione, la durata in ore, l'argomento e le generalità dei docenti dei moduli formativi»*.

In conclusione, si rende dunque il richiesto parere nel senso che debba ritenersi consentita la prestazione dell'attività di trucco semipermanente a soggetti in possesso dell'abilitazione allo svolgimento dei trattamenti estetici i quali abbiano ricevuto idonea formazione dal fabbricante dell'apparecchiatura o da un suo mandatario o da altro ente competente, purché certificata conformemente alle indicazioni sopra esposte.

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Avv. Mario Fiorentino*)

F.to Avv. Mario Fiorentino